

Prot. n. 638

Il Tribunale Federale Nazionale della Federazione Nazionale Hockey, composto dai Signori:

- Prof. Avv. Daniela Noviello (Presidente);
- Avv. Jacopo Caproni (Componente);
- Avv. Giuseppe Matano (Componente)

- nel procedimento introdotto con atto di deferimento a giudizio della Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey del 1° dicembre 2015 nei confronti di:

- 1) Signor Giovanni Orlando Di Levrano, nato a Oria (BR) 24 marzo 1962, in qualità di presidente e legale rappresentante p.t. della società Anspi Speranza Maschile;
 - 2) Società Anspi Speranza Maschile, con sede in Torre Santa Susanna (BR), in riferimento alla posizione del Signor Giovanni Orlando Di Levrano;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio (art. 129 c.4 RdG FIH 2014, 44 c. 4 CdG Sportiva 2014) del 1° dicembre 2015, regolarmente comunicato, il Procuratore Federale presso la Federazione Nazionale Hockey, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, e il Procuratore Nazionale dello Sport Applicato, Avv. Alessandra Flammini Minuto, hanno disposto il deferimento a giudizio innanzi al Tribunale Federale del Signor Giovanni Orlando Di Levrano, nato a Oria (BR) 24 marzo 1962, in qualità di presidente e legale rappresentante p.t. della società Anspi Speranza Maschile e della Società Anspi Speranza Maschile, con sede in Torre Santa Susanna (BR), in riferimento alla posizione del Signor Giovanni Orlando Di Levrano, *"per il ruolo e le*

funzioni ricoperte all'epoca dei fatti, per la violazione degli artt. 57 comma 1 e 64 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIH in relazione all'art. 5 commi 1 e 2 dello Statuto Federale FIH (e in relazione all'art. 1 D.M. 28.02.1983) e in particolare, per aver inviato presso la Federazione Italiana Hockey false certificazioni attestanti l'idoneità alla pratica sportiva agonistica di atleti minori, ex D.M. 18.02.1982, così come risultante dalla dichiarazione resa per iscritto dal dott. Orlando Furioso e dalla Comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale BR datata 30.06.2015 con la quale comunica di aver provveduto a presentare denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e dalle dichiarazioni rese per iscritto dal dott. Giangabriele Sasso, dal dott. Alfredo Cacudi, dal dott. Antonio Rocco Carvignese, dalle dott.sse Angela Lobelle e Adriana Sabato".

Con provvedimento del 9 dicembre 2015, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 11 gennaio 2016, ore 15,00, successivamente differita al 19 gennaio 2016, ore 14,30.

Gli incolpati si sono regolarmente costituiti nel presente procedimento, depositando un'unica memoria difensiva a ministero dell'Avv. Francesco Termini, di data 28.12.2015.

All'udienza di discussione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, i Procuratori presenti hanno illustrato il proprio atto di deferimento a giudizio, indicando, altresì, i documenti sui quali le contestazioni sono fondate. L'Avv. Termini, per gli incolpati, si è riportato alla memoria difensiva versata in atti, insistendo, in modo particolare, nelle eccezioni processuali formulate, mentre non ha assunto posizione sul merito dei fatti contestati.

Esaurita la discussione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni ed il Tribunale si è riservato la decisione.

Motivi della decisione

Con l'atto di deferimento a giudizio, la Procura contesta agli incolpati di avere inviato alla FIH le false certificazioni mediche attestanti la pratica agonistica di atleti minori acquisite agli atti del presente procedimento.

Risulta *ex actis* che i medici, i quali risultano avere redatto dette certificazioni, direttamente contattati dalla Procura nel corso delle indagini che hanno preceduto il presente procedimento, hanno negato di averle redatte e che la vicenda è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria.

Tali circostanze non sono state contestate dagli incolpati, i quali hanno formulato difese solo di carattere formale.

In modo particolare, gli incolpati impugnano "*ogni provvedimento sin qui reso nel procedimento*", rilevando, in particolare, la mancanza di esplicita indicazione degli addebiti contestati nel provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione ed eccepiscono il proprio difetto di legittimazione passiva, che discenderebbe dalla circostanza che la Società Aspi Speranza Maschile non è più affiliata FIH.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Infatti, il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione, del 9 dicembre 2015, è perfettamente conforme al modello regolamentare, descritto all'art. 115 RdG FIH (l'atto introduttivo, che deve contenere l'esplicita indicazione degli addebiti contestati, è l'atto di deferimento a giudizio della Procura Federale o il ricorso dell'interessato).

D'altra parte, l'art. 130 n. 3 RdG FIH espressamente prevede che "*La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare*". Pertanto, la circostanza che la Società Aspi Speranza Maschile non sia più affiliata FIH non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare per fatti accaduti all'epoca in cui la stessa era affiliata FIH, come nel caso di specie.

In considerazione di quanto esposto, il Tribunale ritiene pienamente comprovati i fatti posti a fondamento dell'atto di deferimento a giudizio e sussistenti gli addebiti contestati agli incolpati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 8/FIH/2015 così provvede:

- dispone a carico del Signor Giovanni Orlando Di Levrano, nato a Oria (BR) 24 marzo 1962, in qualità di presidente e legale rappresentante p.t. della società Anspi Speranza Maschile, la sanzione della sospensione di due anni da ogni attività;
- dispone a carico della Società Anspi Speranza Maschile, con sede in Torre Santa Susanna (BR), in riferimento alla posizione del Signor Giovanni Orlando Di Levrano, la sanzione della sospensione di due anni da ogni attività.

Così deciso in camera di consiglio, in Roma, 28 gennaio 2016.

Fto Avv. Prof. Daniela Noviello - Presidente

Fto Avv. Jacopo Caproni

Fto Avv. Giuseppe Matano

Per la pubblicazione

Roma, 29 gennaio 2016



Il Segretario Generale
Francesca Vici